



Assessorato tutela della salute e Sanità,
programmazione socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare,
e per quanto attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al Patrimonio
Ufficio di Comunicazione

L'Assessore

Prot. 1472/0C/SAN

Torino, li 11.09.09

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende sanitarie regionali

ai Direttori Sanitari delle Case di Cura e Presidi privati autorizzati/accreditati

E, per conoscenza,

all'Assessore regionale alle Politiche Sociali

ai Responsabili dei Centri ISI

alle Associazioni di tutela dei diritti delle persone straniere

LORO SEDI

Oggetto: Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti. Chiarimenti e Disposizioni.

L'articolo 6 comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione approvato con d.lgs. n. 286/98, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2009 n. 94 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: *“Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 e per quello attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici di pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.*

Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli **atti di stato civile** quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente citati dalla disposizione in oggetto, come lo

Indirizzo e-mail: 10122 Torino - Corso Regina Margherita, 153 bis
Tel. (011) 432.2601
Fax (011) 432.5688
Indirizzo e-mail: emanuela.delsavio@regione.piemonte.it

erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge 94/2009), si richiama quanto di seguito riportato.

La norma fa riferimento ai “**provvedimenti di interesse dello straniero**”: a tale proposito è necessario sottolineare che la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio sono senz’altro provvedimenti di interesse **non del solo straniero dichiarante (ovvero del genitore)**, ma anche del figlio oggetto del provvedimento, oltre a sottendere una chiara **connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione di persona nata sul territorio dello Stato**.

Al riguardo, si evidenzia che in generale l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l’obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l’ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al Procuratore della Repubblica ai fini del promuovimento del giudizio di rettificazione.

Dunque, l’art. 6, co. 2 del d.lg. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.

Occorre rilevare come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.

Peraltro, si richiama quanto previsto dall’art. 30, co. 1 del D.P.R. 396/2000: tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il Comune, anche presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30, c.1).

Si ritiene di dover sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria **non può essere segnalato** all’autorità, in applicazione dell’art. 35, c.5 del d.lgs. n. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di “*accesso alle strutture sanitarie*” intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma all’insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti ed attivati nella struttura sanitaria, e va pacificamente ritenuta vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti del personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.

Pertanto, si invitano i Sigg. Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, i Direttori Sanitari delle Case di Cura e dei Presidi autorizzati/accreditati presso cui sono attivi Punti Nascita:

1. di provvedere al fine di chiarire al personale operante presso i Punti Nascita ed al personale sanitario ed amministrativo delle Direzioni sanitarie di Presidio che:
 - **ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non può essere richiesta ai cittadini stranieri l’esibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2 del d. lgs. 286/98;**

- di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000.
2. di informare compiutamente i genitori della possibilità:
- di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita ed il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all'autorità, conformemente a quanto prevede l'art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98;
 - ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell'art. 30, c.1 del D.P.R. 396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata), senza che ciò comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es., ove la madre esprima la volontà di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Con i migliori saluti.

Eleonora ARTESIO



VD/DN/MDS